


L'evoluzione della normativa riguardante le procedure per l'autorizzazione delle strutture sociali e socio sanitarie

- 
-
- L.R. 55/82
 - R.R. 8/84
 - L.R. 5/96
 - DGR 1663/98
 - L.R. 22/02
 - DGR 2473/04

DI SETTORE

- L.R. 32/90
- L. 448/01 ART. 70
- R.R. 3/73

ART. 20 - (Libertà dell'assistenza privata)

....è garantita la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di servizio sociale.

I soggetti... possono su richiesta, e nel rispetto della loro configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, collaborare nell'attuazione dei servizi sociali d'assistenza, a livello regionale o locale, purché offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa.

ART. 20 - (Libertà dell'assistenza privata)

L'accertamento dell'**idoneità professionale** e la sua **verifica**,
sono demandate, in rapporto alle funzioni, ai **comuni singoli**
o associati in cui ha sede l'ente, sulla base degli **indirizzi**
e criteri fissati dalla Giunta Regionale.....

- assenza di fini di lucro
- idonei livelli delle prestazioni e qualificazione del personale
- rispetto degli standard regionali
- osservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente, fatta eccezione per i casi di cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in regime di convenzione;

La verifica dovrà essere fatta di norma ogni due anni

ART. 24 - (Autorizzazioni al funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali)

L'autorizzazione ad attivare nuove strutture sociali, residenziali educativo-assistenziali e a trasformare quelle esistenti è subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.



R.R. 8/84

- La regione Veneto, in attuazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , concernente " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale ", ha approvato il regolamento per la determinazione degli standards relativi ai servizi sociali di cui all' art. 23 della medesima legge regionale.

Legge Regionale 3 febbraio 1996 n. 5 Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998

- Per raggiungere l'integrazione nella sua più ampia accezione, ovvero per conseguire l'obiettivo strategico della gestione integrata dei servizi socio-sanitari il Piano introduce le due condizioni necessarie e fra loro complementari dell'unitarietà degli interventi in ambiti territoriali omogenei e della loro integrazione.
- L'ambito territoriale più adeguato per la gestione unitaria dei servizi sociali è coincidente con i distretti con riferimento alla nuova organizzazione delle ULSS di cui alla legge regionale n. 56/1994 . In tale ambito i comuni agiscono in modo convenzionato.
- L'integrazione è perseguita tramite due strumenti opzionali: la **delega di esercizio** di funzioni all'ULSS o la stipula di **accordi di programma** tra comuni convenzionati ed Aziende ULSS.
- Strumento privilegiato per conseguire l'integrazione istituzionale ed operativa è il **Piano di zona** dei servizi sociali, approvato dal Sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Azienda ULSS coincida con quello del Comune o dalla Conferenza dei Sindaci, così come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994.



Legge Regionale 3 febbraio 1996 n. 5

Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998

art. 7

- I soggetti privati, aventi o non aventi finalità di lucro, nonché gli enti pubblici, per la gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, debbono offrire le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale e statale.
- L'accertamento di tale idoneità e la sua verifica sono demandate all'ULSS in cui ha sede il soggetto interessato.

D.g.r. 1663 del 13.05.98

PREVEDEVA:


di riunire nell'unico soggetto delle **ULSS**, ciascuna competente per il proprio territorio:

- le procedure relative all'accertamento dell'idoneità professionale dei **soggetti che erogano servizi Sociali**, socio-assistenziali e socio-educativi;
- le procedure relative alla verifica del funzionamento delle **strutture dove sono erogati i predetti servizi**;
- i conseguenti provvedimenti di autorizzazione, con obbligo di invio dei medesimi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali;



D.g.r. 1663 del 13.05.98


PREVEDEVA:

- 
- di stabilire in **5 anni la validità** delle autorizzazioni con revisione ordinaria quinquennale o straordinaria su iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'ente interessato;
 - di fissare **la vigenza del Piano regionale socio-sanitario** il termine entro il quale i soggetti interessati con servizi non rientranti negli standard debbano ricondursi a norma.



PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE E PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Servizi Sociali - Strutture Socio-assistenziali - Strutture Socioeducative -
Cooperative Sociali A o B
D.G.R. 13.05.1998 N. 1663





L.328 dell'8 novembre 2000

Art.11: autorizzazione ed accreditamento

- I servizi e le strutture residenziali e semiresidenziali sono autorizzati dai comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale sulla base dei requisiti minimi nazionali.



Dlgs. 229/99 art. 8

- Le Regioni devono definire modalità e requisiti minimi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuove strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie



Attuato con **DGR 447/00**

- Prevede i vincoli e i programmi per il rilascio dell'autorizzazione

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e locali



L.r. 22/02



La L.R. 22/02, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”

attua le indicazioni contenute nella Legge Quadro di riordino del sistema dei servizi sociali, L. 328/00.

Attraverso la nuova normativa si perviene quindi alla esplicitazione chiara degli standards strutturali e organizzativi, degli indicatori di qualità, delle modalità di verifica e valutazione della stessa introducendo concetti efficacia, trasparenza e produttività degli interventi.

Principi generali



- La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio sanitaria e sociale.
- La Regione provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona

Ambito di applicazione art.2



La legge disciplina:

PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE:

1. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture
2. L'autorizzazione all'esercizio di strutture
3. L'accreditamento
4. La vigilanza alle strutture

PER I SERVIZI SOCIALI E LE STRUTTURE SOCIALI:

1. L'autorizzazione all'esercizio
2. L'accreditamento
3. La vigilanza ai servizi e alle strutture

Autorizzazione alla realizzazione



RILASCIATA DALLA REGIONE

Per le Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno comprensivo dei servizi di diagnosi e cura della Regione – di enti o aziende dalla stessa dipendenti – dalla stessa finanziate anche parzialmente;



RILASCIATA DAL COMUNE per le istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie

Subordinata alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale

Autorizzazione alla realizzazione



Per le Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio

➡ strutture ambulatoriali – centri di salute mentale
– consultori familiari – centri ambulatoriali di riabilitazione:

RILASCIATA DALLA REGIONE

Subordinata alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale

➡ restanti strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

RILASCIATA DAL COMUNE che provvede a darne comunicazione alla Regione

Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

Accertamento del possesso e
Verifica del mantenimento dei requisiti



Sono effettuati

Dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

Che si avvale:

1. Delle proprie strutture tecniche o
2. Dell'Azienda Ulss competente per territorio
3. Di apposita struttura tecnica dell'Agenzia Regionale socio-sanitaria (ex. LR 32/01)

La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità



Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

Qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio,

...segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'Ulss competente per territorio o dalle associazioni di tutela ex art. 14 dlgs 502/1992....

l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo,

...decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata.

Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione


Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private

OGGETTO
ACCREDITAMENTO

Funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti

SOGGETTI
ACCREDITATI
EROGANO


- Prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni
- interventi e servizi sociali (art.1 comma 2) L.328/00




L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio
- coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale
- rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione
- verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti

Procedura di accreditamento




Procedura di accreditamento



Verifica MANTENIMENTO
requisiti ogni 3 ANNI

Una nuova richiesta
potrà essere inoltra solo
dopo 1 ANNO dalla data
del provvedimento
conclusivo del
procedimento

Dgr.2473 del 6.8.04



Approva gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sociali e alcuni servizi socio-sanitari;

- Definisce le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio sanitario regionale. L'erogazione di questi servizi è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al comune dove hanno sede

Parametri di valutazione



- la professionalità degli operatori,
- l'adeguata quantità delle risorse umane,
- l'adeguatezza degli spazi interni
- la dotazione della struttura
- l'adeguata localizzazione della struttura,
- l'adeguata pianificazione strategica del servizio, cioè la *mission*,
- la correttezza e la trasparenza del servizio,
- l'adeguata programmazione generale del servizio,
- lo stile partecipato da parte dell'ente gestore,
- il coinvolgimento dei familiari degli utenti;
- la relazione tra utenti ed operatori;
- il processo di garanzia dell'igiene della struttura.



AREE SOCIALI

- Area servizi educativi alla prima infanzia
- Area tutela minori

AREE SOCIO SANITARIE

- ✚ Area disabilità
- ✚ Area anziani
- ✚ Area dipendenze



I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

PRESENTE

FUTURO

STRUTTURE L.R. 32/90	STRUTTURE L.R. 22/02
ASILO NIDO COMUNALE	ASILO NIDO
	NIDO AZIENDALE
NIDO INTEGRATO	NIDO INTEGRATO
CENTRO INFANZIA	CENTRO INFANZIA
NIDO FAMIGLIA	MICRONIDO



CARATTERISTICHE GENERALI INTRODOTTE DALLA L.R.22/02

CON LA NUOVA NORMATIVA:

POSSONO APRIRE E GESTIRE I SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA: ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

SI DISTINGUE L'AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO DALL'ACCREDITAMENTO

SI MODIFICANO ALCUNE PROCEDURE E
RELATIVE COMPETENZE

SI ARTICOLANO NUOVE TIPOLOGIE DI
SERVIZI PRIMA INFANZIA


STANDARD PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

	DEFINIZIONE	FINALITA'	UTENZA	Capacità Ricettiva	Personale
A S I L O N I D O	è un servizio diurno di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia con finalità sociale e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia e di supporto alla famiglia.	sociale ed educativa	bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni d'età	Non inferiore ai 20 bambini * e non superiore ai 60	1 educatore ogni sei bambini di età inferiore a 12 mesi. 1 educatore ogni sei bambini di età superiore a 12 mesi.

STANDARD PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

	DEFINIZIONE	FINALITA'	UTENZA	Capacità Ricettiva	Personale
M I C R O N I D O	<p>è un servizio diurno finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione</p>	<p>sociale ed educativa</p>	<p>bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni</p>	<p>Minimo 4 Massimo 12 bambini</p>	<p>1 educatore ogni 6 bambini</p>

STANDARD PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO



N I D O A Z I E N D A L E	TITOLARITA'	DEFINIZIONE	FINALITA'	UTENZA	Capacità Ricettiva	Personale
	<p>AZIENDE PUBBLICHE E/O PRIVATE</p> <p>ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI</p>	<p>È un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.</p>	<p>Sociale ed educativa</p>	<p>Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, figli di lavoratori della struttura o strutture in accordo e, ove possibile, bambini residenti.</p>	<p>Non inferiore agli 8 bambini e non superiore ai 60 bambini.</p>	<p>1 educatore ogni 6 bambini di età inferiore a 12 mesi.</p> <p>1 educatore ogni 6 bambini di età superiore a 12 mesi.</p>

STANDARD PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

N I D O I N T E G R A T O	DEFINIZIONE	FINALITA'	UTENZA	Capacità Ricettiva	Personale
	<p>è un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola d'infanzia e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola d'infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori.</p> <p>Può essere aperto solo se la sc. d'infanzia esiste già ed è autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica istruzione</p>	sociale ed educativa	bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni	Massimo 32 bambini	1 educatore ogni 8 bambini

STANDARD PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Q	DEFINIZIONE	FINALITA'	UTENZA	Capacità Ricettiva	Personale
E N T R O I N F A N Z I A	<p>è un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola d'infanzia e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola d'infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori.</p> <p>Può essere aperto anche contestualmente alla sc. d'infanzia che dovrà essere autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica istruzione</p>	sociale ed educativa	bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni	Massimo 32 bambini	1 educatore ogni 8 bambini



L.R. 32/90

La L.R. 32/90, oltre a prevedere specifiche tipologie di servizi a favore della prima infanzia, stabilisce le procedure finalizzate al conseguimento della autorizzazione al funzionamento attraverso due canali:

A. con assegnazione di conto capitale per la realizzazione e successivo conto gestione per il funzionamento;


B. con attribuzione del solo conto gestione per il funzionamento.



L.R. 32/90

- In entrambi i casi è previsto un atto di Giunta Regionale che individua i criteri per l'inoltro della domanda da parte dell'Ente che intende realizzare il servizio, direttamente alla Regione.
- L'intervento dell'Amministrazione Comunale e delle ULSS per le rispettive competenze è successivo all'approvazione da parte della Regione.

L.R. 32/90 PROCEDURA AUTORIZZAZIONE



PRIMA INFANZIA

Cosa cambia con i nuovi standard?nelle procedure

AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE

L'ENTE COMPETENTE AL
RILASCIO E' IL **COMUNE**
PREVIO PARERE
VINCOLANTE DI
CONFORMITA' SULLA
PROGRAMMAZIONE
REGIONALE

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'ENTE COMPETENTE AL
RILASCIO E' IL **COMUNE**

ACCREDITAMENTO

L'ENTE COMPETENTE AL
RILASCIO
DELL'ACCREDITAMENTO E'
IL **COMUNE**



PRIMA INFANZIA

accesso al finanziamento in conto capitale

l'ente puo' presentare alla Regione
domanda di

FINANZIAMENTO in CONTO CAPITALE se
è in possesso della

AUTORIZZAZIONE alla REALIZZAZIONE



PRIMA INFANZIA

accesso al finanziamento in conto gestione

l'ente puo' presentare alla Regione
domanda di

FINANZIAMENTO in CONTO GESTIONE

se è in possesso di

- **AUTORIZZAZIONE all'ESERCIZIO**
- **ACCREDITAMENTO**



Elementi essenziali per il finanziamento in Conto Gestione

l'ente puo' inoltrare alla Regione domanda di

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE

Per ottenere il quale è necessario sia presentato

- **PROGETTO PSICOPEDAGOGICO**



PRIMA INFANZIA

gli enti già autorizzati

Gli enti che sono già stati autorizzati e attualmente godono dell'autorizzazione regionale (ai sensi di un atto di Giunta Regionale, antecedente all'anno 2006), hanno 3 anni di tempo per attuare la nuova procedura finalizzata a poter fruire del contributo in conto gestione.



Obiettivi della sperimentazione

- Verificare la PROCEDURA e contestualmente la rispondenza dei criteri individuati per l'autorizzazione e l'accreditamento
- Validare un nuovo percorso per il finanziamento regionale.



COSA CAMBIA

Tutti I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA,

- per funzionare, dovranno essere **AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO**
- Per beneficiare di finanziamenti pubblici dovranno essere **ACCREDITATI**